

di Monache soprattutto conventuali. Mossa la pietà del Principe, ordinò con severo decreto nel 1349, 29 Giugno, il M.C. che *Cum abominabilis frequentatio. fornicandi in monasteriis. continue comittatur. culpabiles in forciam Domini teneantur in palatio, in camera, vel in carcere.* Vi sono molti e replicati decreti, e condanne di simili furfanti, i quali chiamavansi *Monachini*, come nel 1382, 24 Agosto; 1455, e soprattutto 1486, 30 Maggio, del M. C. e 1526, 1533, 1534, &c. Il bando, le pene pecuniarie, l'incarcerazione di due e tre anni nella prigione *Orba*, la forza medesima non frenavano questo male quanto era necessario. Procurò il Prelato, il quale ben tre volte ricorse supplichevole al Senato in persona, che fossero posti nuovi rimedj a così sfrenato disordine. Il M. C. dunque a fin di ottenere il fine tanto santamente propostosi, oltre l'aver chiesto autorevoli comandi dai Pontefici per avvalorare la forza del Prelato e riformare i Monasterj, come in tanti luoghi notasi dal Corner; decretò ancora nel 1385, 16 Luglio, e 1422, 9 Agosto, Che i Confessori di Monache debbano avere anni 60 almeno, e 50 il loro Cappellano. *MS. Svaj. n. 20; dal T. 7 d'oro C. 44, e T. 9 d'oro C. 71.* Decreti che poi furono rinovati in una carta a stampa corsiva con S. Marco, ma senza data, e col titolo *Sommario della Parte del C. X. in materia di quelli che possono visitar Monache nella Città e Dogado*, e sembra del 1620, o circa.

503) Abbiamo nel Corner II, 129, lo strumento per cui il Piovan e Capitolo di S. Erma-gora concede al Monastero di S. Girolamo la fa-
col-